

## DIRITTI DELL'UOMO

Note storiche e diversità di concezioni

SZCZEPAN T. PRASKIEWICZ

Che la tematica dei diritti umani occupi oggi un posto non solo di rilievo ma anche di moda nell'opinione pubblica del mondo, è un dato ovvio. Sulla questione di diritti dell'uomo si sono concentrati in questo scorcio del secondo millennio gli sforzi degli studiosi, delle assemblee legislative nazionali e internazionali, degli organismi sovranazionali, di movimenti politici, di comunità confessionali e istituzioni religiose. La questione della tutela di questi diritti è stata discussa nei vari incontri dei politici, dei giuristi, dei filosofi, dei teologi e canonisti. Essa occupa pure un posto di rilievo negli insegnamenti del Magistero della Chiesa di Roma, sia quello pontificio che quello episcopale in varie parti del mondo. Anche la produzione letteraria sul tema dei diritti umani è stata in questi ultimi anni davvero ragguardevole. Si potrebbe dire, insomma, che il tema dei diritti dell'uomo è oggi così attuale, come per es. nel secolo XVI lo fu la questione della Riforma.

Affermando ciò bisogna però subito notare che oggi, e forse più che mai proprio oggi, si rischia il pericolo di svuotare il concetto o l'espressione stessa dei diritti umani del suo profondo significato. Mentre da una parte, infatti, si proclamano i diritti umani e si moltiplicano le iniziative per farli rispettare, dall'altra non finiscono di giungere le continue denunce della loro violazione.

Il presente studio non si propone altro che offrire alcune riflessioni o *flash* sul concetto stesso dei diritti dell'uomo, indicando in primo luogo le divergenze che appaiono nella loro concezione tra il mondo occidentale e quello del socialismo effettivo, come anche la loro differente fondazione da parte degli organismi civili e della Chiesa.

Dato che, specie nel mondo comunista, non cessano di moltiplicarsi le pubblicazioni in cui, ingiustamente, si presenta la Chiesa come una continua avversaria dei diritti e della promozione umana, crediamo opportuno dare anche uno sguardo panoramico alla que-

stione dei diritti umani lungo la storia, riferendoci particolarmente alla storia della Chiesa.\*

### I DIRITTI UMANI LUNGO LA STORIA

I diritti universali dell'uomo sono stati riconosciuti in maniera sempre più chiara solo nell'era moderna. Una loro prima raccolta potremmo riconoscerla nella « Dichiarazione dell'indipendenza americana » del 4 luglio 1776. Solo tredici anni dopo, cioè il 26 agosto 1789, l'Assemblea nazionale francese promulgò la « Declaration des droits de l'homme et du citoyen ». Il 10 dicembre del 1948, quando nella memoria dell'umanità intera erano ancora vive le atrocità della seconda guerra mondiale, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamò a grande maggioranza la « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo »<sup>1</sup>.

La Chiesa ha avuto difficoltà a riconoscere i diritti universali dell'uomo, perché inizialmente questi venivano proclamati in stretta connessione con il pensiero illuminista e con le idee e i piani sovversivi della rivoluzione francese. L'allentarsi di questo problema ha reso più spedito l'accostarsi del Magistero della Chiesa alla coscienza universale dei diritti dell'uomo. Anzi, non si è ignorato che questi diritti fondamentali vengono stabiliti in maniera più profonda a partire dal messaggio del vangelo piuttosto che da riflessioni puramente umane. Troviamo esplicita presa di posizione del Magistero nei confronti dei diritti dell'uomo soprattutto nell'enciclica « Pacem in terris » di Giovanni XXIII.

La Chiesa però non ha mai ignorato ciò che oggi noi chiamiamo i diritti dell'uomo. Evidentemente, vi furono dei periodi storici in cui la problematica dei diritti umani veniva, nella Chiesa o dalla Chiesa, un po' trascurata o offuscata<sup>2</sup>, in fondo però è stato il cri-

---

\* Nello svolgimento dell'articolo adoperiamo alcune abbreviazioni o sigle di cui diamo qui la spiegazione:

- DirSocInt* - AAVV., *Diritti dell'uomo e società internazionale*, Vita e Pensiero, Milano 1983.  
*DirUm* - AA.VV., *I Diritti Umani. Dottrina e prassi*, Editrice AVE, Roma 1982.  
*PrawOb* - *Prawa i obowiązki obywateli. Wybór źródeł* (Diritti e doveri dei cittadini. Rassegna delle fonti), PAN, Wrocław 1978.

<sup>1</sup> Dei 48 stati allora rappresentati alle Nazioni Unite, 40 approvarono la Dichiarazione. Gli stati dell'Est europeo, il Sudafrica e l'Arabia Saudita si astennero dal voto. Cf. HUBER W., *I diritti dell'uomo: concetto e storia* in *Concilium*, 15(1979/4)21-22.

<sup>2</sup> Lo afferma lo stesso documento della Pontificia Commissione « Iustitia

stianesimo a propugnare fin dai primi secoli, l'idea dell'uguaglianza e della grande dignità di *tutti* gli uomini, figli di Dio. Lo stesso fondatore della Chiesa, Gesù di Nazaret per alcuni, e il Cristo Salvatore per altri, potrebbe essere chiamato « ricreatore dell'uomo e dei suoi diritti »<sup>3</sup>. Egli, durante la sua esistenza terrena, non ha scelto nessuna delle classi sociali allora esistenti in Israele. Amava i poveri, stava con loro, ma aveva anche degli amici tra i ricchi. In altre parole: Gesù andava sempre alla persona, al di là della sua posizione sociale. Dinanzi al Regno da Lui annunciato tutti erano uguali, perché tutti sottoposti al giogo del peccato, di cui hanno bisogno di essere liberati<sup>4</sup>. Di fronte alle ingiustizie dell'ambiente in cui è vissuto, ha stabilito il suo supremo comandamento dell'amore (cf. Gv 15,17); ha raccomandato di trattare gli altri così, come noi desideriamo di essere trattati da loro, secondo il principio della reciprocità (cf. Mt 7,12; Lc 6,31); ha rivelato, infine, la grande dignità che Dio ha voluto dare alla condizione umana (cf. Sal 8, 3-9; Eb 2,6-9; 1Gv 3,1) e ci ha lasciato un esempio, perché ne seguiamo le orme (cf. 1Pt 2,21).

---

et Pax », *La Chiesa e i diritti dell'uomo* (Città del Vaticano 1975), in cui, al numero 17, leggiamo: « Non in tutte le epoche della storia della chiesa, però, pensiero e azione, con sufficiente chiarezza ed energia, hanno difeso e promosso i diritti della persona umana. Se oggi la chiesa con il suo magistero e la sua azione rappresenta nel campo dei diritti dell'uomo un fattore importante, il cui contributo religioso ed umano è apprezzato e desiderato dalla società civile nel comune intento di rendere efficace ed operante per ogni essere umano l'affermazione piena dei suoi fondamentali diritti, è onesto riconoscere che tale situazione non è sempre stata costante nel decorso dei secoli. L'iter storico dell'affermazione dei diritti dell'uomo nell'ambito della società civile ed anche ecclesiale appare durante alcuni secoli offuscato ed ostacolato da posizioni e strutture istituzionali che ne hanno reso difficile il processo ».

<sup>3</sup> Così appunto si intitola l'articolo di Albert VANHOYE, professore di esegesi del Nuovo Testamento nel Pontificio Istituto Biblico di Roma (cf. *DirUm*, pp. 23-39).

<sup>4</sup> Non ignoriamo che vi sono altre posizioni e delle letture socio-politiche dei vangeli (cf. REIMARUS H.S., *Concerning the intention of Jesus and his teaching*, London 1970; BRANDON S.G., *Jesus and the Zealots. A Study of the political factor in primitive Christianity*, Manchester 1967; Idem, *The Trial of Jesus of Nazareth*, London 1968, BELO F., *Lecture matérialiste de l'Evangile de Marc. Récit-Pratique-Ideologie*, Paris 1974; Idem, *Uma leitura politica do Evangelho*, Lisbona 1974) in cui si afferma che Gesù avrebbe avuto la coscienza di essere il Messia destinato da Dio a liberare Israele dal giogo dei Romani e a predicare l'avvento di un Regno a contenuto essenzialmente politico, e che, quindi, si è identificato con il movimento degli Zeloti. La sua morte sarebbe vista come un « fallimento politico ». Dalla vasta bibliografia che combatte queste idee segnaliamo solo alcuni titoli: SABUGAL S., *Liberación y secularización? Intento de una respuesta biblica*, Barcelona 1978, pp. 146-224; PESCE M., *Ricerche recenti sulla dimensione politica della vicenda di Gesù in AA.VV., Conoscenza storica di Gesù*, Brescia 1978, pp. 33-101; RIZZ A., *Confronto critico con F. Belo in Rivista di teologia morale*, 8(1976)179-209 e la recente, ottima sintesi di PASQUETTO V., nell'appendice al libro *Annuncio del Regno*, Napoli 1985, pp. 469-480 (con abbondante bibliografia).

La Chiesa dei discepoli di Gesù, vista come una nuova creazione realizzata dallo Spirito Santo, ha incarnato nella vita i principi di Gesù. Lo dimostrano gli *Atti degli Apostoli* e le *Lettere* del Nuovo Testamento (cf. At 2,42-48; 1Gv 4,7.11). Sotto l'azione dello Spirito (Rom 8,14), nella vita della Chiesa primitiva regna la libertà, l'uguaglianza, la conformità a Gesù (2Cor 3,17; Gal 3,27-28; 2Cor 3,18). I frutti dello Spirito nel cristiano, che appaiono in rapporto agli altri uomini, sono: carità, pace, pazienza, benevolenza, dominio di sé, longanimità e dolcezza. D'altro canto, la vita cristiana esclude le inimicizie, le discordie, le rivalità, la collera, le risse, i dissidi, le divisioni, le invidie, gli omicidi (cf. Gal 5,19-23).

Queste idee, espresse in diversi modi dalla primitiva comunità cristiana, divennero pian piano il fermento che cambiò la società. La *Didaché* proponeva per es. idee del tutto ignote alla mentalità pagana: « innanzitutto amerai Dio che ti ha creato, poi il tuo prossimo come te stesso; e tutto quello che non vorresti fosse fatto per te, anche tu non farlo agli altri »<sup>5</sup>.

Di conseguenza, il rigido diritto pagano diventa più umano. Quando con Costantino il cristianesimo diventa la religione ufficiale, scompare la pena di morte per crocifissione, si eliminano dall'uso diverse torture e le stesse pene ai colpevoli diventano più umane. Viene condannato il suicidio, che la filosofia stoica giustificava. Non viene più ammessa la pratica dell'aborto e dell'omicidio dei bambini già nati, che era in uso presso pagani. Scompaiono dalla scena le antiche e inumane lotte dei gladiatori, praticate nella società romana. Infine si arriva al tempo in cui tutti gli editti dell'imperatore incominciano nel nome del Nuovo Legislatore che ha perfezionato la legge antica: *In Nomine Domini Nostri Iesu Christi*<sup>6</sup>.

Nel Medioevo poi, quando ad opera di Graziano di Avignone viene creata la disciplina indipendente del diritto canonico, alla domanda perché vengono costituite le leggi, Graziano stesso risponde: *Causa vero constitutionis legum est humanam cohercere audaciam et nocendi facultatem refrenare*<sup>7</sup>. Le leggi, quindi, vengono stabilite per difendere l'uomo dall'ingiustizia, dai danni, dalla pri-

<sup>5</sup> Citiamo il testo nella traduzione di Umberto Mattioli, *Didaché, dottrina dei Dodici Apostoli*, Roma 1984, p. 109.

<sup>6</sup> Riguardo alla problematica dei diritti umani nei primi secoli si possono consultare: PAWLUK T., *Idea podstawowych praw człowieka w prawie kościelnym* (L'idea dei diritti fondamentali dell'uomo nel diritto ecclesiastico) in *Prawo Kanoniczne*, 22(1979/3-4)39-46; QUAQUARELLI A., *I diritti umani nella patristica antenica* in *DirUm* pp. 119-129; RECCHIA V., *I diritti umani nella patristica post-nicena*, *ivi*, pp. 131-151; COMPOSTA D., *I diritti dell'uomo nel pensiero cristiano fino alla scolastica* in *DirSocInt*, pp. 51-83.

<sup>7</sup> *Corpus Iuris Canonici*, D.IV,1.

vazione dei diritti che gli appartengono per la stessa natura. Questi diritti devono essere rispettati da tutti, perché ognuno *debet diligere proximum tamquam se ipsum*<sup>8</sup>. E' un principio assoluto. Un uomo, anche se cattivo, dev'essere amato; odiare si può solamente i suoi peccati: *odio habeantur peccata, non homines*<sup>9</sup>.

Evidentemente, non ci proponiamo qui di indicare in dettaglio come i diritti umani abbiano trovato una tutela nel diritto ecclesiale. Tanto più che neppure nel mondo civile esistette allora un catalogo di questi diritti. Diamo solo alcuni accenni o *flash* con lo scopo preciso di una generica orientazione sul problema<sup>10</sup>.

Così crediamo opportuno ricordare successivamente il momento della scoperta dell'America che ha ravvivato in un certo modo la questione dei diritti umani. Il colonialismo e l'apparizione dello stato moderno spingono i pensatori cristiani ad elaborare una dottrina aggiornata sulla persona (dottrina che già prima aveva trovato le sue manifestazioni più alte negli scritti di S. Agostino e S. Tommaso d'Aquino) e sui suoi fondamentali diritti. Basti ricordare Francisco de Vitoria, Francisco Suarez e Bartolomé de Las Casas, i tre massimi esponenti della scuola giuridica spagnola del s. XVI. Anche se nei loro scritti non troviamo nessun catalogo dei diritti dell'uomo, incontriamo in cambio ampiamente sviluppato e difeso il contenuto di quasi tutti i diritti fondamentali che appaiono nelle moderne dichiarazioni: dal diritto alla vita e all'integrità corporale al diritto al matrimonio e alla famiglia; dal diritto alla libertà sociale e politica, che implica un condizionamento del potere pubblico al servizio della libertà del cittadino, al diritto all'uguaglianza e sicurezza giuridica; dal diritto di proprietà al diritto di libera associazione; dal diritto di emigrare al diritto di domiciliarsi in qualsiasi parte del mondo<sup>11</sup>.

Evidentemente, tutto ciò che abbiám detto fin qui, viene di per sé taciuto da coloro che, specie nel campo laicale o, tanto di più,

<sup>8</sup> *Ivi*, C. XXIII,4,53.

<sup>9</sup> *Ivi*, D. LXXXV, 2.

<sup>10</sup> Segnaliamo alcuni titoli che trattano *ex professo* questa problematica: PAWLUK T., o. c., pp. 42-46; COMPOSTA D., *Il diritto naturale in Graziano* in *Studia Gratiana*, Bologna 1954, t. II, pp. 153-210; Idem, *I diritti umani dal Medioevo all'età moderna* in *DirUm*, pp. 165-198; PIZZORNI R., *I diritti umani nell'alto Medioevo*, *ivi*, pp. 153-163.

<sup>11</sup> Si vedano a proposito seguenti studi: ABRIL CASTELLONE V., *Francisco Suarez - Padre de los Derechos Humanos* in *Cuadernos Salmantinos de Filosofía*, 7(1980)43-52; HERNANDEZ R., *Derechos humanos en Francisco de Vitoria*, Salamanca 1984; LOBATO A., *Dignidad del hombre y derechos humanos en Fray Bartolomé de Las Casas y en la doctrina actual de la Iglesia* in *Comunio* (Sevilla), 18(1985)59-81; POZCANO R. A., *Decena sobre los derechos del hombre (en conmemoracion del V Centenario del nacimiento de Fr. Bartolomé de Las Casas)*, *ivi*, pp. 154-177.

ateista, si interessano della storia dei diritti umani. Limitandosi al significato moderno della questione, il loro punto di partenza è nelle dichiarazioni della fine del secolo XVIII, quella americana e francese, ricordate da noi sopra, e legate indissolubilmente alle idee sovversive della rivoluzione borghese. Ed è vero che queste dichiarazioni, specie la seconda, hanno incontrato un *no* da parte della Chiesa<sup>12</sup>. Alla fine di marzo del 1790 Pio VI si chiude in concistorio segreto con i cardinali e pronuncia una *condanna dei Diritti dell'uomo e del cittadino*, proclamati pochi mesi prima a Parigi, qualificandoli *diritti mostruosi*<sup>13</sup>. Un anno più tardi lo stesso pontefice emana il decreto *Quod aliquantum*<sup>14</sup>, in cui condanna la dichiarazione francese ancora più esplicitamente. Il papa si riferisce particolarmente agli articoli 10° e 11°, relativi alla libertà di pensiero e opinione anche religiosa<sup>15</sup>, e vede in essi un complotto contro la religione cattolica. Egli rifiuta una concezione che fa della libertà dell'uomo un assoluto, senza riferimenti alla verità e a Dio. E ciò non ci meraviglia, specie se teniamo conto del contesto storico di allora<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> La dichiarazione americana, che in effetti può essere intesa come una dichiarazione dei diritti umani solo fino a un certo punto (mira a rivendicare la libertà politica solo ai bianchi e non ai negri, agli americani e non altri cittadini, ai protestanti e non ai cattolici, ossia, con la sigla, ben nota, WAP: *White, American, Protestant*) «resta à peu sans écho» - come afferma un autore. «En revanche - continua il medesimo - la Déclaration française, déclencha les foudres vaticanes» (BARLOW M., *L'évangile des droits de l'homme*, Paris 1984, p. 12).

<sup>13</sup> *Communicamus Vobiscum* (Allocutio habita in Concistorio Secreto a S.D. nostro Pio pp. VI die 29 martii 1790), in *Pii VI. Pont. Max. Acta quibus Ecclesiae Catholicae calamitatibus in Gallia consultum est*, Romae 1871, vol. I, pp. 15-19.

<sup>14</sup> *Ivi*, pp. 62-124.

<sup>15</sup> Recitano infatti i due articoli: *Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses...*(10°). *La libre communication des pensées et des opinions est un des droits plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement...*(11°).

<sup>16</sup> Afferma infatti l'autore ricordato sopra: «*Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses...*». Dans le contexte de nos états laïcs, on entend aujourd'hui cette expression à contresens: les citoyens ont le droit de penser et de dire ce que bon leur semble, et on tolérera donc qu'ils aient des idées sur Dieu; qu'ils prêchent ou même fassent des processions, si le coeur leur en dit. En 1789, la phrase avait une tout autre signification. La France, *filie aînée de l'Eglise*, n'avait pas encore guillotiné son roi de droit divin, et dans les mentalités, le catholicisme était encore religion d'état. Ainsi l'allusion aux *opinions même religieuses* signifie en fait: «Messieurs les catholiques, tolérez ceux qui doutent ou qui n'ont pas votre foi de béton. Tolérez l'hérétique et l'agnostique sans croire qu'il est de votre devoir de les brûler!». L'affirmation d'une liberté de conscience sans limitation ni condition aurait sans doute scandalisé les foules qui demeuraient encore massivement croyantes et respectueuses de leurs prêtres. En dépit de ses précautions, le pape *fulmine* [...] des excommunications. Il croit deviner, tapie dans l'ombre, la grande conspiration contre l'Eglise, toujours prête à se déclencher. Quelques mois plus

A questo punto ci pare conveniente annotare che la dichiarazione francese (come anche quella americana) venne respinta pure da Marx, anche se per altri motivi. Sarebbe interessante seguire la polemica di Marx contro i diritti umani, chiamati da lui solamente *cosiddetti diritti dell'uomo*<sup>17</sup>. Secondo lui, nessuno di questi *cosiddetti diritti* (proclamati dalle dichiarazioni americana e francese) *va oltre l'uomo egoistico, l'uomo ripiegato su se stesso, sul suo interesse privato*<sup>18</sup>. Ma egli, come nota P. Dognin, « con il pretesto di sopprimere l'egoismo, arriva a sopprimere l'ego e a negare alla persona di essere, in quanto tale, fonte di diritto »<sup>19</sup>, ciò che la Chiesa mai aveva fatto. Marx si meraviglia poi, come lo stato borghese, cioè la rivoluzione francese, ha combattuto la religione, lasciando assurdamente la carta dei diritti alla libertà religiosa. Il partito operaio deve sforzarsi di liberare le coscienze dalla religione e la rivoluzione francese dev'essere completata da una rivoluzione sociale, che instaurerà l'ateismo<sup>20</sup>.

Il fatto quindi che Marx abbia messo nel *Programma* un capitolo sui diritti umani, è solo una sua pura tattica<sup>21</sup>. L'ha detto egli stesso, quando scrivendo in proposito a Engels, confessava che *era stato obbligato a inserirlo*. E, come per giustificarsi, aggiungeva: « Sono così collocati da non poter arrecare alcun danno »<sup>22</sup>.

Non va dimenticato che i pensatori cristiani, antecedenti o contemporanei a Marx, nonostante le ripetute denunce della Chiesa<sup>23</sup>,

tard, il pourra triompher: le principe de la liberté de conscience n'avait-il pas pour but essentiel de préparer le terrain à la confiscation des biens de l'Eglise et à la Constitution civile du clergé? » (BARLOW M., o. c., pp. 12-13).

<sup>17</sup> Cf. *Sulla questione ebraica* in MARX-ENGELS, *Opere scelte*, Roma 1966, p. 96.

<sup>18</sup> *Ivi*.

<sup>19</sup> DOGNIN P.D., *Introduzione a Karl Marx*, Roma 1972, p. 66.

<sup>20</sup> Cf. *Sulla questione ebraica*, p. 99; *La critica al programma di Gotha* in MARX-ENGELS, *Opere scelte*, cit., p. 973.

<sup>21</sup> Cf. COMPOSTA D., *I diritti umani*, cit., p. 197, nota 64.

<sup>22</sup> *Lettera* del 44 nov. 1864 in *Carteggio Marx-Engels* (Col. *Classici del Marxismo*), ed. Rinascita, vol. IV, p. 248. Cf. DOGNIN P.D., o. c., p. 65. La problematica dei diritti dell'uomo nella critica marxista è ottimamente riassunta nello studio di F. GENTILE, sul medesimo titolo, in *DirUm*, pp. 630-644.

<sup>23</sup> Per elencarle tutte ci serviamo del già accennato documento *La chiesa e i diritti dell'uomo*, che (dopo aver dato la seguente precisazione: « Sono ben note, per riferirci al comportamento della chiesa riguardo ai diritti dell'uomo negli ultimi due secoli, le difficoltà, le riserve e, alle volte, le reazioni da parte cattolica all'affermarsi e diffondersi delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo, proclamate dal liberalismo e dal laicismo. I grandi cambiamenti prodotti dai nuovi ideali di libertà, progresso e difesa dei diritti dell'uomo e del cittadino, affermati dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese; la laicizzazione della società, sorta come reazione al clericalismo; l'urgenza di resistere all'indifferentismo, al naturalismo e soprattutto ad un laicismo totalitario e anticlericale, liberale nelle sue concezioni, ma aggressivo contro la

sviluppano una dottrina, assai completa, dei diritti dell'uomo. Una dottrina che ha come punto di partenza il personalismo cristiano, che dà una interpretazione teologica classica dei diritti dell'uomo, respingendo, evidentemente, *les principes incontestables* della dichiarazione francese e le idee della democrazia rivoluzionaria che finì, infatti, con il « ridurre la libertà in schiavitù, la fraternità in odio delle classi e l'eguaglianza in follie arruffapopoli »<sup>24</sup>. Al contratto o patto sociale, essi contrappongono l'istituzione naturale, alle leggi del parlamento (*volonté générale*) le leggi della natura, alle facoltà egoistiche concesse dal codice, i doveri umani<sup>25</sup>.

Quando dunque sarebbe che la Chiesa, anche a livello istituzionale ponesse non solo attenzione, ma dedicasse un particolare interesse alla questione dei diritti umani e ne promuovesse la tutela? Anche se esiste tuttora una polemica su questo argomento<sup>26</sup>, noi riteniamo che una svolta evidente nell'atteggiamento della Chiesa inizia con Leone XIII, il quale comincia una più aperta trattazione dei diritti fondamentali dell'uomo, che si va sempre più approfondendo e sviluppando. Se non ci fossero state le encicliche *Rerum Novarum*<sup>27</sup> di Leone XIII e *Quadragesimo anno*<sup>28</sup> di Pio IX,

chiesa ed ogni forma religiosa, hanno indotto spesso i papi a prendere un atteggiamento di precauzione, negativo e, talvolta, ostile o di condanna») enumera i seguenti documenti pontifici: *Quod aliquantum* e *Adeo nota* di Pio VI, *Post tam diuturnus* di Pio VII, *Mirari Vos* di Gregorio XVI, *Noscitis et nobiscum* e *Quanta cura* di Pio IX (*ivi*, n. 18, nota 4). A questo elenco aggiungiamo ancora il *Syllabus* di Pio IX.

<sup>24</sup> Cf. SERRA T., *L'utopia controrivoluzionaria*, Napoli 1977, pp. 213ss.

<sup>25</sup> Tra questi pensatori ricordiamo *nominatim* prima di tutto Nicola SPEDALIERI e la sua opera monumentale *De' diritti dell'uomo, libri sei, nei quali si dimostra che la più sicura custode dei medesimi nella società civile è la religione cristiana* (Assisi 1791), in cui parla del diritto a conservare il proprio essere, di perfezionarlo, del diritto di libertà di pensiero per quanto concerne la vita e la proprietà, del diritto di usare anche la forza per la tutela dei propri diritti. (Cf. MARAFFA A.M., « *De' diritti dell'uomo* » di Nicola Spedalieri in *Saggi e ricerche in memoria di Ettore Ligotti*, Palermo 1962, vol. I.

<sup>26</sup> Alcuni valutano l'epoca di Leone XIII - Pio XII come un rigurgito nostalgico della cristianità medievale (per es. KAUFFMANN F.X., *Theologie in soziologischer Sicht* (vers. ital. Brescia 1974); THIBAUT P., *Savoir et pouvoir*, Laval-Quebec 1972 (che interpreta le due encicliche leoniane *Aeterni Patris* e *Rerum Novarum* come le due forze, ideologica e sociale, per la restaurazione della *respubblica christiana*) e vedono il cambiamento della prospettiva solo con Giovanni XXIII. Altri (COMPOSTA D., *I diritti umani*, cit., pp. 197-198; BIFFI F., *I diritti umani da Leone XIII a Giovanni Paolo II* in *DirUm*, pp. 198-201; ACERBI A., *Libertà religiosa e diritti dell'uomo nel pensiero cristiano moderno* in *DirSocInt*, pp. 119-122; HONINGS B., *Una irenologia della Chiesa per il mondo di oggi. Proposte a livello assiologico*, Roma 1983, pp. 22-23; BARLOW M., o.c., p. 18, ecc.), come noi, e come anche lo stesso, già citato, documento della Pont. Com. « *Iustitia et Pax* » (nn. 20-22), salutano in Leone XIII il papa della nuova epoca.

<sup>27</sup> *Acta Leonis XIII*, 11(1892)97-148.

<sup>28</sup> AAS, 23(1931)177-228.



o i famosi *Discorsi* di Pio XII<sup>29</sup>, Giovanni XXIII non avrebbe potuto proclamare la sua *Magna Charta* dei diritti umani, ossia la enciclica *Pacem in terris*<sup>30</sup>, con chiarezza e decisione tanto grandi<sup>31</sup>.

#### LE DIVERGENZE TRA CONCEZIONE DEMOCRATICA E SOCIALISTA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Già il fatto stesso che gli stati dell'Europa Orientale si siano astenuti dal voto il 10 dicembre 1948, quando cioè l'Assemblea Generale dell'ONU approvò la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, è sufficientemente espressivo<sup>32</sup>. Come mai la dichiarazione dei diritti umani non venne accolta dai paesi del socialismo effettivo? E perché invece l'approvarono i paesi capitalisti?

La risposta appare qui molto semplice: vi è una notevole divergenza tra la concezione occidentale o, se vogliamo, democratica dei diritti umani e quella socialista, modello Est europeo. Tralasciando la questione dell'*iter* della formulazione della dichiarazione delle Nazioni Unite (dal primo abbozzo dovette essere eliminata, per l'intervento degli stessi stati socialisti, ogni allusione a Dio Creatore<sup>33</sup>), intendiamo precisare a questo punto il concetto stesso di diritti umani, mettendo in evidenza soprattutto le divergenze che esistono al riguardo tra il mondo occidentale e quello comunista. Prima però di iniziare l'analisi delle singole dottrine, rileviamo che esiste un rapporto dialettico, di implicazione e di correlazione reciproca tra la concezione dell'uomo, quella del potere politico, del-

<sup>29</sup> Si vedano prima di tutto i *Messaggi* per Natale del 1942 (AAS, 35 (1943) 9-24) e del 1944 (*ivi*, 37(1945)10-23).

<sup>30</sup> AAS, 55(1963)257-304.

<sup>31</sup> Ci sono infatti degli studiosi che ritengono l'epoca Leone XII - Pio XII quale tempo intermedio o quale « *approche positif, mais provisoire* », che ha il suo « *tournant décisif* » con la *Pacem in terris* (cf. ad es. HAMEL E., *L'église et les droits de l'homme. Jalons d'histoire* in *Gregorianum*, 65(1984)272-274).

<sup>32</sup> Cf. HUBER W., *o. c.*, pp. 21-22.

<sup>33</sup> L'attuale articolo primo della dichiarazione (che recita: « Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza ») nel primo abbozzo suonava così: « Tutti gli esseri umani nascono liberi eguali in dignità e diritti. *Creati a immagine e a somiglianza di Dio*, essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza ». Cf. GÜNTHER A., *Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale*, Roma 1977, p. 96; DE LA CHAPPELLE Ph., *La déclaration universelle des droits de l'homme et le catholicisme*, Paris 1967, pp. 11-204. I dettagli relativi alla redazione della *Dichiarazione* sono riferiti da VERDOOT L., *Naissance et signification de la Déclaration universelle des Droits de l'homme*, Louvain-Paris 1963.

lo Stato, e la concezione dei diritti umani. La concezione di questi diritti si modella, appunto, sull'immagine dell'uomo, che una data ideologia assume; e quindi, rispettivamente, delle sue esigenze.

### 1. *La prospettiva occidentale*

Nella prospettiva occidentale, fondata su una lunga tradizione, per diritti dell'uomo si intendono innanzitutto i diritti dell'individuo umano, la sua dignità inalienabile e prerogativa classica: libertà di fede e di coscienza, uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, protezione e giuridica del cittadino contro tutti gli abusi da parte dello Stato, diritto alla proprietà privata, libertà d'opinione e di riunione. La sottolineatura esplicita di questi diritti risulta comprensibile dalla storia. Essa si è infatti formata, scrive un autore, « nel corso della lotta per l'affermazione dei diritti dei cittadini rispetto alle istituzioni politiche tramandate, nella lotta, quindi, che affonda le sue radici nella storia della società occidentale e che ha conosciuto i successi più importanti nell'epoca in cui si affermò la borghesia. Le classiche dichiarazioni dei diritti dell'uomo portano le tracce di questa origine: difendono gli interessi dei cittadini come individui liberi, produttori, liberi, proprietari liberi »<sup>34</sup>.

L'accento viene quindi posto fortemente sulla libertà e l'individualità di ogni uomo, inteso come persona. Sono appunto questi due aspetti che, come vedremo in seguito, vengono trascurati dalla dottrina socialista. Prima però vogliamo aggiungere che i diritti umani, così formulati, trovano una tutela nelle *Costituzioni* e negli ordinamenti giuridici del mondo occidentale e vengono di per sé rispettati<sup>35</sup>.

Evidentemente, le premesse fondamentali, su cui poggia, alle volte forse incoscientemente, la dottrina occidentale o democratica dei diritti umani, non sono altro che le idee del personalismo cristiano. In una dottrina che pone l'accento sul valore dell'eguaglianza di tutti gli uomini, non si può non notare dei riflessi del messaggio cristiano, affermatore, appunto, l'uguale dignità di ciascun uomo

<sup>34</sup> LOCHMAN J.M., *Ideologia o teologia dei diritti dell'uomo. L'attuale problematica del concetto di diritti dell'uomo* in *Concilium*, 15(1979/4)36-37.

<sup>35</sup> Si vedano a proposito alcuni studi: PASINI D., *Il problema dei diritti umani nel mondo occidentale* in *I diritti dell'uomo. Saggi di filosofia politico-giuridica*, del medesimo, Napoli 1979, pp. 193ss; Idem, *Le dottrine dei diritti dell'uomo nell'epoca moderna* in *DirSocInt*, pp. 88-92; SCHAMBECK H., *I diritti fondamentali nelle costituzioni dell'Europa Occidentale* in *DirUm*, pp. 443-456; BOGNETTI G., *I diritti umani nella Costituzione statunitense*, ivi, pp. 474-493.

e di tutti gli uomini, in quanto tutti fatti a immagine e somiglianza di Dio. A nostro avviso, la concezione occidentale dei diritti dell'uomo poggia quindi non solo sull'impostazione individualistica della rivoluzione borghese, ma anche sulla filosofia cristiana<sup>36</sup>, nonostante che le proclamazioni ufficiali di questi diritti non si richiama a Dio<sup>37</sup>, privandosi così del più solido fondamento. A questa problematica però torneremo più avanti. Adesso invece vogliamo dare uno sguardo alla impostazione socialista.

## 2. La dottrina socialista

La rivoluzione industriale e la correlata radicale trasformazione della società da agricola in industriale, ha creato, e non ha potuto non crearlo, nuove esigenze e nuove prospettive anche nella questione dei diritti umani. Si è fatto sentire il bisogno dei diritti *sociali*, tra cui il diritto al lavoro, alle giuste condizioni di lavoro, alla giusta remunerazione, alla tutela della salute, ai diversi servizi sociali, al riposo, alla formazione professionale, alla tutela dei bambini e degli anziani, ecc. Alla base di essi si trova la concezione dell'uomo non più soltanto come persona libera e come cittadino, ma, e innanzitutto, come *produttore economico*, lavoratore. E a questa nuova concezione dell'uomo corrisponde la nuova concezione dello Stato, quello cioè, socialista che non soltanto proclama i diritti umani, ma si impegna a tutelarli. Essi vengono garantiti non solo « nello » Stato, ma « dallo » Stato, oppure « mediante » lo Stato e « per opera » dello Stato.

Ora, a questa dottrina del socialismo « umanistico », oppure « dal volto umano », che trova accoglienza anche all'Occidente, contraddice fortemente — come la storia, anche recente, testimonia e conferma — la dottrina e la prassi del socialismo reale, quello dell'Est europeo, il quale, anziché fare criticamente tesoro delle conquiste positive delle dottrine democratiche, ha ritenuto e ritiene invece non solo di poterne prescindere del tutto, ma anche, di negarne perfino il valore e il significato<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Così per es.: PASINI D., *Le dottrine*, cit., pp. 88-89, oppure SCHAMBECK H., il quale afferma letteralmente che la dottrina occidentale dei diritti dell'uomo trova la sua fondazione « nell'idea della dignità umana che si ispira dal cristianesimo che offre l'esperienza della somiglianza con Dio di tutti gli uomini » (o. c., p. 443).

<sup>37</sup> Abbiamo già accennato alla prima redazione della dichiarazione dell'ONU che era ben diversa da quella definitiva.

<sup>38</sup> Abbiamo poc'anzi ricordato già che secondo Marx l'emancipazione umana esige non solo l'eliminazione della religione, ma anche dello stato demo-

Di qui una concezione della realtà e dell'uomo, non solo agnostica ma anche ateistica, in cui l'accento anziché sull'individuo è posto sull'elemento impersonale, sulla collettività.

Invero, il socialismo reale, ufficialmente riconosce e ammette i diritti dell'uomo. Essi sembrano a prima vista essere del tutto garantiti dalle *Costituzioni* dei paesi dell'Europa orientale<sup>39</sup>, il cui modello per eccellenza è quella sovietica. Se però esaminiamo questo problema più dettagliatamente, ci accorgiamo che non è affatto così perché (a parte che questi riconoscimenti sono puramente formali, soltanto « di carta » o semplici *flatus vocis*), i diritti dell'uomo, anzi, la sua stessa libertà, vi hanno solo un carattere funzionale, trasformandosi in un incondizionato dovere di esprimere consenso all'egemone partito comunista.

Anche se poc'anzi, trattando della prospettiva occidentale, ci siamo limitati solo a darne le caratteristiche più essenziali, qui, al contrario, riteniamo opportuno esaminare la dottrina socialista più dettagliatamente in quanto essa è alle volte causa di non pochi malintesi, specie nei paesi del Primo Mondo. Vediamo quindi l'impostazione comunista ancor più da vicino, riferendoci particolarmente alla Polonia (che è la nostra Patria) e articolando l'indagine nelle tre seguenti unità: a) la posizione egemone del partito comunista; b) il carattere « funzionale » dei diritti e della libertà; c) la laicizzazione di tutti i settori della vita e la persecuzione della Chiesa.

#### a) la posizione egemone del partito comunista

Il primo ed il secondo articolo della *Costituzione* della Repubblica Popolare di Polonia recitano che « il potere appartiene in Polonia al popolo delle città e delle campagne [...]. Questo popolo esercita il potere statale tramite i suoi rappresentanti, i deputati popolari ». Immediatamente però, e cioè, già nel terzo articolo, la stessa costituzione afferma che « la principale forza politica della società è costituita dal Partito Unificato Operaio Polacco, che dirige l'opera della edificazione del socialismo »<sup>40</sup>.

---

cratico borghese uscito dalla rivoluzione francese, e quindi, la negazione di quei diritti personali che essa (non parlando già del cristianesimo) afferma.

<sup>39</sup> Si veda l'ottimo studio di CODEVILLA G., *I diritti umani nelle Costituzioni dell'Europa Orientale* in *DirUm*, pp. 457-471.

<sup>40</sup> Questo principio è sottolineato ancor più fortemente dalla *Costituzione* russa, che recita all'articolo 6: « Il PCUS è la forza direttiva e orientativa della società sovietica, il nucleo del suo sistema politico, delle organizzazioni sociali e statali ». Oppure quella albanese: « Il partito del lavoro d'Albania, avanguardia della classe operaia, è l'unica forza politica dirigente dello stato e della società » (art. 3,1c).

Il partito comunista, armato della dottrina marxista-leninista, stabilisce dunque la prospettiva generale della vita del paese, la linea della politica interna ed estera, dirige l'attività educatrice del popolo e la lotta per la vittoria del comunismo.

La posizione egemone del partito trova la sua giustificazione nella stessa dottrina marxista-leninista, ed esattamente nel principio che « non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere sociale, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza »<sup>41</sup>. Quindi la capacità di autodeterminazione dell'uomo viene vista come limitata. Nella coscienza degli individui si riflettono le contraddizioni della realtà socio-economica e la alienano.

« Soltanto coloro — scrive a proposito il Codevilla — che sono più attenti al processo evolutivo della realtà riescono a cogliere il ritmo dialettico che scandisce la storia e ad incanalare quest'ultima sulla via dell'edificazione di una società perfetta. Questa *élite* che giunge alla intelligenza del processo evolutivo dialettico viene a costituire la voce del *divino* nel mondo [...] e si autoproclama investita di un compito messianico. Essa si definisce, infatti, avanguardia progressista che, promuovendo consciamente l'evoluzione della storia, rende ogni uomo capace di cogliere pienamente il significato di tutta la realtà, dando vita ad una nuova coscienza individuale e collettiva che rispecchia in sé la perfetta armonia della nuova realtà sociale »<sup>42</sup>.

Ecco perché il partito comunista, nei paesi in cui è al potere, si autoinveste della funzione di guida, illuminata e infallibile, in quanto ritiene di esprimere una struttura del reale, indipendentemente dall'approvazione plebiscitaria del popolo.

Non è dunque vero ciò che affermano le costituzioni che il potere appartiene al popolo, in quanto l'esercizio della sovranità viene appropriato al partito in un modo inscindibile.

Le conseguenze di ciò sono numerose, ma ne indichiamo soltanto due: resta prima di tutto compromesso il principio di uguaglianza dei cittadini, perché solo i membri del partito possono svolgere l'attività politica dello stato e godono una serie di privilegi, mentre gli altri ne sono manifestamente esclusi. E poi viene il fatto che le decisioni del partito (che *superiorem non recognoscit*) non sono obbligatorie soltanto per gli iscritti ad esso, bensì per tutti i cittadini, in quanto la costruzione del paradiso terrestre potrà avvenire soltanto quando, come si presuppone, tutti aderiranno ai criteri del marxismo-leninismo.

<sup>41</sup> MARX K., *Per la critica dell'economia politica* in MARX-ENGELS, *Opere scelte*, Roma 1966, p. 746.

<sup>42</sup> CODEVILLA G., o. c., p. 460.

Così all'antica tirannide del singolo si è ora sostituita una nuova, ancora più oppressiva e negativa tirannide: la tirannide della massa dei lavoratori per opera del partito unico. In tale caso, declassato l'uomo, la persona, l'individuo a puro produttore, a semplice strumento dell'ente collettivo, impersonale<sup>43</sup>, il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo è ridotto — e non può essere diversamente — a puro riconoscimento formale, anzi, formalistico; ad un riconoscimento a cui non corrisponde alcuna tutela giuridica<sup>44</sup>.

#### b) *Il carattere funzionale dei diritti e della libertà*

« Nei sistemi politici dell'Est europeo — afferma il Codevilla — le varie libertà, proclamate in modo davvero singolare come diritti inviolabili del cittadino, si trasformano in un dovere ad esprimere un incondizionato consenso al partito inteso [...] quale struttura che annuncia la verità e determina il corso della storia »<sup>45</sup>.

Senz'altro, i diritti umani, come abbiamo già ricordato, occupano nelle costituzioni degli stati dell'Europa orientale un posto rilevante. Vi vengono dettagliatamente elencati e, in maggioranza, precisamente formulati e specificati; vi si dedicano capitoli interi<sup>46</sup>. Ciò nonostante, leggendo queste costituzioni, si ha una visione pessimista, perché essi non vengono intesi e considerati come diritti dell'uomo come tale (e cioè, quale persona), e che gli spettano dalla stessa legge naturale, ma vengono « garantiti » solo al cittadino, il quale però deve usarli nella prospettiva dell'edificazione della società socialista, e precisamente, nei termini indicati dal partito.

Così per esempio la costituzione sovietica assicura la libertà a tutti coloro che si dedicano alle ricerche scientifiche, alla letteratura e all'arte. Lo stato li protegge, anzi, « tutela i diritti degli autori, degli inventori e dei pensatori » (*art. 47*). Tutto questo però impallidisce se leggiamo l'affermazione posta all'inizio dello stesso articolo, la quale recita che l'esercizio di questa libertà deve avvenire solo « in

<sup>43</sup> Cf. ZINOWIEW A., *Homo sovieticus*, London 1984.

<sup>44</sup> L'ottima esposizione di questa problematica si trova in PASINI D., *Le dottrine*, cit., pp. 98-99. Per quanto riguarda il punto di vista dei socialisti stessi si veda il capitolo XVII (intitolato *Il ruolo conduttore del Partito Unificato Operaio Polacco nello Stato e nella società*) del volume in collaborazione *Ustrój polityczny PRL* (Sistema politico della RPP), Warszawa 1981, pp. 333-348.

<sup>45</sup> CODEVILLA G., o. c., p. 465.

<sup>46</sup> Ad es. la *Costituzione URSS* vi dedica il cap. 6-7, quella *albanese* il cap. 2, *bulgara* il cap. 3, *cecoslovacca* il cap. 2, *jugoslava* il cap. 3, *polacca* il cap. 8; Cf. WISNIEWSKI L., *Prawa i obowiązki obywateli w państwach socjalistycznych* (I diritti e i doveri dei cittadini negli stati socialisti) in *PrawOb*, pp. 181-303.

conformità con gli scopi dell'edificazione comunista » (*ivi*).

La creatività viene dunque non solo limitata, ma strettamente sottoposta alla ideologia del partito <sup>47</sup>.

E così anche tutti altri diritti. La loro subordinazione agli interessi del partito è *conditio sine qua non*. Hanno, cioè, solo un carattere funzionale, in quanto devono servire all'instaurazione del comunismo.

Sarebbe poi da mettere in evidenza anche lo stesso concetto dell'uomo nella filosofia marxista-leninista. Egli è visto da essa come prodotto della società e, quindi, incapace di autodeterminazione. Sottoposto all'alienazione ne può essere liberato solo se obbedisce al partito <sup>48</sup>. In questa prospettiva il tema dei diritti di libertà non può essere mai inteso in chiave individualista, perché l'individuo, privo di guida, potrebbe perdersi. Questi diritti spettano al cittadino non per i suoi propri interessi individuali, bensì per accelerare la genesi del mondo nuovo.

Così, insomma, la libertà e i diritti dell'uomo, non possono essere disgiunti nell'ordinamento marxista-leninista dagli interessi del partito, perché essi hanno valore e sono tollerati solo quando esprimono questi interessi. Il singolo, la persona umana, viene ridotta a puro produttore economico (*homo oeconomicus*), a semplice elemento del processo di produzione, all'elemento passivo dell'ente collettivo, impersonale, e quindi il discorso sui diritti umani è destinato inevitabilmente a perdere ogni autentico significato e valore <sup>49</sup>.

### c) *La laicizzazione di tutti i settori della vita e la persecuzione della Chiesa*

Dal principio di separazione tra la Chiesa e lo Stato, enunciato dalle costituzioni dell'Est europeo, che affermano in pari tempo la uguaglianza dei cittadini indipendentemente dalla religione che professano, ne deriva che lo Stato riveste un carattere del tutto laico

<sup>47</sup> Questo concetto, presente in tutte le costituzioni orientali, appare meno forte in quella polacca. « La Repubblica Popolare Polacca incoraggia lo sviluppo della letteratura e delle arti che esprimono i bisogni e le aspirazioni della nazione e rispondono alle migliori tradizioni progressiste della cultura polacca » (art. 74).

<sup>48</sup> Cf. AA.VV., *Marxistowsko-leninowska teoria ludności* (Teoria marxista-leninista dell'umanità), Warszawa 1978, pp. 31 e ss.

<sup>49</sup> Ancora per la problematica relativa ai diritti umani, specialmente in riferimento alla Polonia e secondo il punto di vista dei socialisti, cf.: WIŚNIEWSKI L., *Prawa i obowiązki obywateli w PRL* (I diritti e i doveri dei cittadini nella RPP) in *PrawOb*, pp. 305-370; BURDA A., *Polskie prawo państwowe* (La legge statale polacca), Warszawa 1981, pp. 82 e ss.

e che la religione viene, conseguentemente, considerata come un affare privato di ogni cittadino<sup>50</sup>. Scrive al riguardo un autore comunista:

« La prima conseguenza della separazione è la laicizzazione dello Stato. Questa comporta l'eliminazione dei contenuti e delle ispirazioni religiose da tutte le aree della sua attività. Nel definire la sua struttura, le sue funzioni e scopi, lo Stato non si ispira a criteri religiosi. [...] Emblemi e segni religiosi non si mettono negli edifici pubblici. [...] Il carattere laico dello Stato abbraccia tutti i settori della vita »<sup>51</sup>.

Così si presenterebbe il problema dal punto di vista di un ateo militante. L'autore parla apertamente della laicizzazione, in quanto la Chiesa, secondo i principi del marxismo-leninismo, è destinata a scomparire dalla faccia della terra<sup>52</sup>. Le si riconosce oggi un certo diritto di cittadinanza, sempre però a titolo di venire incontro ai bisogni *privati* di *alcuni* cittadini credenti, il numero dei quali dovrebbe sempre diminuire.

Nella letteratura ufficiale in Polonia si afferma pure che, anche se vi esiste « la separazione tra lo Stato e la Chiesa, ciò non significa che lo Stato rimanga indifferente o neutro nei riguardi della concezione del mondo che deve essere formata nei cittadini »<sup>53</sup>.

« Tra la filosofia della Chiesa e l'ideologia marxista — leggiamo in un recente libro — esistono oggettivamente rilevanti differenze. Lo Stato socialista è vivamente interessato a divulgare la concezione del mondo marxista, materialista, che sta alla base delle idee socialiste. Secondo i principi di Lenin, la propagazione di questa concezione dovrebbe svolgersi esclusivamente tramite i mezzi d'influenza ideologica, escludendo ogni costrizione amministrativa, e dovrebbe essere ordinata in vista dello scopo supremo, che è una concorde collaborazione dei credenti e non credenti nel processo della instaurazione del socialismo »<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> Cf. a proposito: *cost. russa*, art. 34 e 52; *polacca*, art. 81-82; *bulgara*, art. 35 e 52; *cecoslovacca*, art. 32; *jugoslava*, art. 174. Da rilevare l'art. 37 di quella *albanese* che recita: « Lo Stato non riconosce nessuna religione ma appoggia e sviluppa propaganda atea ».

<sup>51</sup> PIETRZAK M., *Prawo wyznaniowe* (Il diritto confessionale), Warszawa 1978, p. 91.

<sup>52</sup> Basti ricordare il detto di Marx: « la religione è l'oppio del popolo » che secondo Lenin « è pietra angolare del comportamento dei comunisti verso la religione » (cf. le *Opere* del medesimo, Warszawa 1951, vol. XV, p. 396).

<sup>53</sup> AA.VV., *Ustrój polityczny*, cit., p. 461.

<sup>54</sup> *Ivi*. Per quanto concerne questa problematica, sempre secondo il punto di vista ufficiale, si può vedere il volume di MYSLEK W. - STRASZEWSKI M.T., *Polityka wyznaniowa* (La politica nei riguardi della religione), Warszawa 1975.



Così la lettera. In pratica le cose sono un poco diverse ed il mondo lo sa. Basta ricordarne solo alcune: incarcerazione di sacerdoti e di vescovi, ingerenza dello Stato negli affari strettamente ecclesiastici, privazione della Chiesa dei mezzi di comunicazione sociale (come la radio e la televisione) che sono monopolio esclusivo dello Stato, soppressione delle associazioni religiose (incluse quelle caritative), limitazioni della libertà dell'esercizio del culto, calunnie contro la gerarchia ecclesiastica, tentativi (in Polonia non riusciti) di creare le divisioni all'interno di essa, ecc. Ecco l'altra faccia della medaglia. Non vi insistiamo più, perché su tutta questa problematica esiste in occidente una vasta produzione letteraria, anche di facile accesso<sup>55</sup>.

CONCORDANZE E DIVERGENZE TRA FONDAZIONE  
SECOLARISTICA E CRISTIANA DEI DIRITTI UMANI

Concordemente a quanto abbiamo annunciato all'inizio, giungiamo al terzo ed ultimo punto della nostra riflessione, e cioè, alla problematica che unisce o distingue le proclamazioni secolaristiche dei diritti umani e quelle fatte dalla Chiesa. Ci limitiamo a paragonare tra loro solo due documenti: la *Dichiarazione dell'ONU* e la *Pacem in terris*, in quanto essi costituiscono i principali capisaldi della dottrina sui diritti umani nei due rispettivi campi.

Anche se nel dedurre i diritti universali dell'uomo, questi due documenti ricorrono concordemente alla sua dignità e alla sua natura personale, dobbiamo subito notare che le due fondazioni di questi diritti presentano notevoli differenze.

L'ONU vede la dignità della persona umana scaturire dal fatto che essa è dotata di ragione e di coscienza. Di conseguenza essa può e deve agire in maniera ragionevole e coscienziosa; per questo appunto ha bisogno dello spazio e delle libertà necessari e i diritti fondamentali hanno lo scopo di procurarglieli<sup>56</sup>.

Questo è vero, ma non è ancora tutto. La Chiesa dice qualcosa di più, e cioè, nel fondare i diritti dell'uomo non si ferma sulla sola dignità umana, ma ricollega tale dignità alla sua fonte ultima, a Dio

---

<sup>55</sup> Ne indichiamo solo alcuni titoli, collegati piuttosto col nostro tema: Gsovski V., *Chiesa e Stato dietro la cortina di ferro*, Roma 1957; CODEVILLA G., *Libertà religiosa e dissenso nei paesi comunisti europei* in *Diritto Ecclesiastico*, 89(1978)621-632; MARTIN A., *La Pologne défend son âme*, Paris 1977; RAINA P., *Kardynal Wyszyński*, London 1979; CYWINSKI B., *Ogniem próbowane* (Provato nel fuoco), Rzym 1982; WYSZYNSKI S., *Zapiski wiezienne* (Appunti della prigionia), Paris 1982, ed. ital.: Roma 1983; ecc.

<sup>56</sup> Cf. il *Preambolo* e l'*art. 1°* della dichiarazione.

Creatore e Redentore. Giovanni XXIII, prima di enumerare i singoli diritti dell'uomo nella sua enciclica, sottolinea che « il Creatore ha scolpito l'ordine anche nell'essere degli uomini »<sup>57</sup>. E alla fine della enumerazione ricorda nuovamente Dio quale origine di tutta la verità e di tutta la vita:

« Senonché l'ordine morale — universale, assoluto ed immutabile nei suoi principi — trova il suo oggettivo fondamento nel vero Dio, trascendente e personale. Egli è la prima Verità e il sommo Bene; è quindi la sorgente più profonda da cui soltanto può attingere la sua genuina vitalità una convivenza fra gli esseri umani ordinata, feconda, rispondente alla loro dignità di persone »<sup>58</sup>.

Inoltre sottolinea che la dignità degli uomini è stata grandemente aumentata dalla loro elevazione soprannaturale:

« Che poi si consideri la dignità della persona umana alla luce della rivelazione divina, allora essa apparirà incomparabilmente più grande, poiché gli uomini sono stati redenti dal sangue di Gesù Cristo, e con la grazia sono divenuti figli e amici di Dio e costituiti eredi della gloria eterna »<sup>59</sup>.

Giovanni XXIII e il Concilio, fondando la dignità dell'uomo e i suoi corrispondenti diritti fondamentali, anettono dunque molta importanza alla chiamata e alla predestinazione divina. Tutti gli uomini, avendo la stessa natura e la medesima origine, segnata dall'immagine di Dio « godono della stessa vocazione e del medesimo destino divino »<sup>60</sup>. Già nella creazione, ma ancor di più, nell'Incarnazione, l'uomo è chiamato da Dio a servirlo liberamente e a tendere alla piena comunione con Lui. In fondo, i diritti dell'uomo hanno lo scopo di rendergli possibile la realizzazione di questa sua chiamata e predestinazione divina.

Ed è, appunto, questo richiamo a Dio che, come abbiamo già ricordato, doveva essere inserito nel primo articolo della dichiara-

---

<sup>57</sup> PT n. 3. Dato che il testo ufficiale dell'enciclica (AAS, 55(1963)257-304) non contiene una numerazione o suddivisione interna, prendiamo questa dalla collana *Magistero* n. 12, realizzata ad opera delle Edizioni Paoline.

<sup>58</sup> *Ivi*, n. 20.

<sup>59</sup> *Ivi*, n. 5. Rileviamo che anche il Vaticano II ripete lo stesso concetto, quando riassumendo i motivi naturali e soprannaturali della uguaglianza di tutti gli uomini, e quindi dei diritti fondamentali che loro appartengono, recita: « Avendo tutti gli uomini, dotati di un'anima razionale e creati a immagine di Dio, la stessa natura e la medesima origine, e poiché, da Cristo redenti, godono della stessa vocazione e del medesimo destino divino, è necessario riconoscere ognor più la fondamentale uguaglianza fra tutti » (GS n. 29).

<sup>60</sup> GS n. 29; PT n. 5.

zione dell'ONU, ma che incontrò opposizioni e dovette essere eliminato, a differenziare le due proclamazioni dei diritti dell'uomo. Anzi, non solo a differenziarle, ma a far cadere la prima, quella delle Nazioni Unite, in una incongruenza. Essa, infatti, da un lato, sulla base dei riconoscimenti dei diritti dell'uomo, vorrebbe introdurre un'epoca di ordine e di pace tra gli uomini, ma dall'altro priva tale base della sua vera solidità, in quanto tace di Colui il cui riconoscimento è il solo a poter garantire pienamente i diritti dell'uomo: Dio<sup>61</sup>.

Il papa Giovanni afferma infatti che la pace, tanto desiderata dall'umanità « rimane solo suono di parole, se non è fondata sull'ordine soprannaturale »<sup>62</sup>. La dichiarazione dell'ONU (anche se degna di stima e di adesione<sup>63</sup>) quindi, astraendo da questo ordine, e nessun'altra forza umana, anche se animata da ogni lodevole buona volontà, potrà mai realizzare la pace, perché « affinché l'umana società sia uno specchio più fedele del regno di Dio, è necessario l'aiuto dall'alto »<sup>64</sup>.

Riassumendo brevemente queste considerazioni, dobbiamo quindi affermare che la fondazione secolaristica dei diritti dell'uomo che si ferma alla sua dignità ma astraе da Dio, non si spinge alla loro fonte autentica e al loro profondo significato. La concezione puramente profana dei diritti dell'uomo manca di un fondamento profondo e solido, perché astraе da Dio.

\* \* \*

*Concludendo.* Le modeste riflessioni che abbiamo proposto non mirano in nessun senso a esaurire la ricca e, alle volte, anche complessa questione della storia e del concetto dei diritti umani. Abbiamo solamente rilevato, nel primo punto, che la Chiesa non è stata necessariamente sempre contraria, come ritengono alcuni, alla promozione umana e, tanto di più, essa non è tale ai nostri giorni, quando cioè lo stesso Sommo Pontefice propone a tutti di *sposare* la causa dell'uomo, che è « la prima e fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso »<sup>65</sup>.

Paragonando poi la concezione democratica dei diritti umani con quella socialista, abbiamo indicato le principali differenze che esistono tra le due concezioni, sviluppando particolarmente quest'ultima e mettendo in evidenza le sue deficienze.

<sup>61</sup> Cf. GÜNTHER A., o. c., pp. 90-98; PASINI D., *Le dottrine*, cit., pp. 100-107.

<sup>62</sup> Cf. PT n. 89.

<sup>63</sup> Cf. *ivi*, n. 75.

<sup>64</sup> *Ivi*, n. 90.

<sup>65</sup> Cf. RH n. 14.

Infine, nel terzo ed ultimo punto, ci siamo soffermati sulla questione del fondamento dei diritti umani e abbiamo notato che esso non appare uguale nelle proclamazioni profane e in quella della Chiesa. Mentre le prime si fermano sulla sola dignità umana, la seconda ricollega questa dignità a Dio Creatore e Redentore. Questo richiamo a Dio e ai valori assoluti in mezzo al grande frastuono contemporaneo del relativismo, dell'individualismo, del lassismo pratico e del consumismo (fattori che, non di rado, rendono vane, paradossalmente, le proclamazioni dei diritti umani), fa sì che la fondazione ecclesiastica dei diritti dell'uomo (che vede in ognuno figlio adottivo di Dio) si pone al di sopra di quelle profane, anche se degne di stima e di adesione.